

depositate su conti correnti presso le banche o sui libretti di deposito presso le Poste Italiane SpA, relative ai depositi giudiziari civili, alle esecuzioni mobiliari o immobiliari (per le somme giacenti da più di cinque anni), nonché alle somme incassate in contanti dagli uffici, per spese di copia e di cancelleria, in applicazione della normativa precedente all'istituzione del contributo unificato.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Corpo Forestale dello Stato

Dalle verifiche eseguite alle strutture periferiche del Corpo Forestale dello Stato, (Comandi regionali, Comandi provinciali, Stazioni, Unità operative territoriali, Uffici per la biodiversità, Coordinamenti territoriali per l'ambiente presso i parchi) sono emerse criticità attinenti principalmente alla gestione del personale.

Carenze sono state rilevate nella corretta determinazione delle competenze accessorie connesse alla presenza in servizio. Molte delle strutture visitate, infatti, non hanno ancora adottato sistemi automatizzati della rilevazione delle presenze. I sistemi di rilevazione a mezzo fogli presenza, hanno evidenziato errori ed imprecisioni che incidono sulla legittimità dei compensi attribuiti. L'utilizzo dei fogli di presenza, inoltre, determina la gestione manuale dei dati con il conseguente incremento di personale adibito a compiti amministrativi.

L'esame di alcune indennità corrisposte al personale ha fatto emergere la particolare problematica dell'indennità di "alta quota". La citata indennità, prevista dall'art.12, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 a favore del "personale preposto all'attività di controllo del territorio in zone montane site al di sopra di 700 metri", viene liquidata a tutto il personale dei ruoli CFS che svolge servizio o che, per sporadico servizio, si rechi nei Comandi Stazione la cui giurisdizione comprende zone montane site al di sopra di 700 metri. A tanto si procede in virtù di quanto chiarito con apposita nota protocollo 35155 del 05.11.2003 diramata dalla Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche – Ufficio relazioni Sindacali - . Ne consegue che percepiscono l'indennità di alta quota, ad esempio, tutti coloro che svolgono servizio presso alcuni Comandi Stazione ubicati lungo la costa, al livello del mare, il cui territorio è solo in minima parte montano. L'ampia interpretazione espressa dalla Direzione Generale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, comporta il riconoscimento dell'indennità a favore di tutto il personale che opera nella circoscrizione a condizione che vi sia anche un solo Comune il cui territorio o parte di esso, indipendentemente dall'estensione, sia posto al di sopra dei 700 metri.

Due gli aspetti che meritano attenzione: l'accertamento dell'altitudine dei vari territori è avvenuto informalmente senza una verifica oggettiva; non è stato quindi adottato alcun provvedimento apposito che individui i Comandi Stazione il cui territorio sia posto al di sopra dei 700 metri né è stata individuata una estensione minima.

Il secondo aspetto che merita di essere definitivamente chiarito è quello relativo al momento in cui matura il diritto a percepire tale indennità, se cioè sia sufficiente prestare un qualunque servizio nell'ambito di un comune sito al di sopra dei 700 metri, ovvero se sia necessario lo svolgimento di un servizio sul territorio (interpretazione più letterale in quanto la norma parla di "attività di controllo del territorio"). Anche sotto questo profilo, nel corso del

tempo, sono state fornite interpretazioni diverse: fino al 31.12.2007, il beneficio in discorso veniva assegnato a seguito di servizio fuori dalla caserma, sul territorio, escludendo quindi il servizio prestato all'interno degli uffici; a partire dall'1.1.2008 l'indennità viene attribuita automaticamente a tutto il personale in servizio nei Comandi siti ad oltre 700 metri di altitudine, estendendo quindi la platea dei beneficiari tra i quali vi sono ora inclusi anche coloro che prestano servizio in caserma nell'ambito di un Comando che si trova in un comune al di sopra dei 700 metri, andando così oltre il dettato normativo.

Ministero dell'istruzione

Indagine conoscitiva sui Convitti Nazionali

L'indagine, condotta nel periodo ottobre-novembre 2008, ha preso avvio dalla necessità di disporre di informazioni aggiornate sui Convitti Nazionali al fine di avanzare proposte nell'ambito della procedura di soppressione di taluni enti del comparto della Pubblica Istruzione. Gli accessi ispettivi presso un campione di otto delle suddette istituzioni hanno avuto per oggetto l'acquisizione di elementi essenziali riguardo al rapporto fra i frequentanti - a vario titolo - e la struttura. Ciò, tra l'altro, anche nella non irrilevante considerazione che tali istituzioni, pur in presenza di un ridotto numero di convittori e semi-convittori, devono mantenere un minimo di unità di personale con specifiche professionalità - cuochi, guardarobieri - ed il rettore ha diritto all'alloggio presso il convitto con oneri a carico delle finanze pubbliche.

Con l'occasione, è stata anche effettuata una disamina delle disfunzioni in materia contabile causate dalla mancata revisione dell'attuale quadro normativo presso tali strutture, ove non sono previsti organi di controllo (revisori dei conti), e alle quali non è stata neanche estesa l'applicazione del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 che, come noto, ha rivisitato l'ordinamento amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche.

Le risultanze del monitoraggio hanno portato a concludere che in almeno un caso su otto è necessario proporre la chiusura della struttura, che nell'ultimo quinquennio ha visto scendere il numero totale di convittori e semiconvittori da 56 a 35, e che al contempo fa registrare la misura più elevata di rette a carico degli utenti.

Istituti scolastici

Le verifiche presso gli istituti scolastici sono state disposte, come di consueto, a seguito di segnalazioni delle strutture RGS preposte alla vigilanza e dei revisori dei conti. Le criticità riscontrate spaziano dalla mancata redazione dei bilanci consuntivi, anche per numerosi anni, alla iscrizione in bilancio di ingenti residui impropri che ne alterano le risultanze, alla irregolare stipula di contratti collettivi decentrati, alla illegittima erogazione di fondi al personale.

Nei casi di irregolarità reiterate e prolungate nel tempo è apparsa insufficiente l'attività svolta dagli uffici vigilanti del MIUR, e cioè gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali.

Frequenti sono anche i contenziosi con le Amministrazioni Provinciali per la mancata o parziale erogazione dei fondi di funzionamento che la legge pone a carico di tali soggetti.